

*Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO*

**REGIONE DEL VENETO**  
**Azienda ULSS 3 Serenissima**  
**Via don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia**  
**Cod. Fisc. / P. IVA 02798850273**

**Servizi tecnici inerenti all'aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato, dell'ampliamento del presidio ospedaliero all'Angelo di Mestre denominato "Angelino".**

**CUP J75F23000450002**  
**CIG B5964B0C46**



## Sommario

ARTICOLO 1 - PREMESSE ALLEGATI E DEFINIZIONI.....	7
ARTICOLO 2 - OGGETTO .....	7
ARTICOLO 3 - SERVIZIO OPZIONALE E VARIAZIONE .....	8
ARTICOLO 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	8
ARTICOLO 5 – DURATA DELL’INCARICO .....	10
ARTICOLO 6 - COMPENSI.....	10
ARTICOLO 7 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI .....	13
ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA’ .....	13
ARTICOLO 9 – CAUZIONE E ASSICURAZIONE.....	13
ART 10 - RECESSO.....	14
ART 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	14
ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE CREDITI E SUBAPPALTO.....	16
ARTICOLO 13 – PENALI .....	16
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ULTERIORI CONDIZIONI RISOLUTIVE DEL CONTRATTO.....	19
ARTICOLO 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	20
ART. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO .....	20
ARTICOLO 17 – SPESE CONTRATTUALI.....	21
ARTICOLO 18 – ULTERIORI CLAUSOLE .....	21
ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE.....	22



ARTICOLO 20 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E.....	22
CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001.....	22
ARTICOLO 21 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	22
ARTICOLO 22 – CLAUSOLA FINALE.....	23

Con la presente scrittura privata, i signori:

- **Ing. Peter Francis Casagrande**, nato a Montreal (Canada) il 26/11/1960, CF. 02798850273, il quale interviene nella sua qualità di Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS 3 SERENISSIMA, delegato con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 6 febbraio 2018 alla firma del presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS 3 SERENISSIMA in via don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Venezia Mestre in seguito denominata “Azienda”;

e

- ..... , nato a ..... , il ..... , CF ..... , il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante di ..... con sede legale in ..... , iscritta nel Registro delle Imprese di ..... , Partita IVA e C.F. .... , in appresso denominato “Appaltatore”;

*oppure in caso di RTI*

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ..... avente come capogruppo..... , con sede a ..... , in Via ..... n. .... , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al numero R.E.A. .... , Partita IVA e C.F. .... e ..... mandanti ..... , in seguito denominato “Appaltatore”, giusto atto di costituzione del raggruppamento temporaneo del notaio .....

**PREMESSO CHE:**

1. Con delibera del Direttore Generale n. 1262 del 18 luglio 2023 questa Amministrazione ha deliberato di approvare il Progetto di Prefattibilità dell'Angelino, razionalizzando al massimo la dislocazione degli spazi e costi, nonché la Relazione Sanitaria contenente le motivazioni delle emergenze sanitarie ospedaliere oggetto delle scelte progettuali e lo studio di fattibilità per l'attuazione del XV Atto di Sottomissione - art.5 relativo all'ampliamento dell'Ospedale;
2. Che tale prefattibilità prevede una spesa totale di € 80.000.000 così suddivisi:
  - a) € 65.000.000 per la prima fase consistente nella costruzione del nuovo Ospedale provvisoriamente nominato “Angelino”;

- b) € 15.000.000 per la seconda fase consistente nella ristrutturazione delle aree interne dell'HUB
3. Che tale prefattibilità è stata inviata all'attenzione della Regione del Veneto con nota prot. 164431 del 11 settembre 2023, ad integrazione e rettifica di quanto in precedenza inviato con nota prot. 152958 del 20 settembre 2021, e successiva integrazione con nota prot. 182526 del 12 ottobre 2022;
4. Che la Regione del Veneto, con Deliberazione Della Giunta Regionale n. 1121 del 19 settembre 2023 "Art. 20 L. n. 67/1988. Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento del programma di investimento di cui alla DGR n. 85 del 27/01/2020. Programmazione 2023-2032" approvava il finanziamento per l'ampliamento dell'Ospedale di Mestre, e relativi impianti, di importo complessivo di € 65.450000 così suddivisi:
- c) € 7.450.000,00 per potenziamento e ammodernamento tecnologico, dei quali:
- € 7.077.500,00 mediante finanziamento Art. 20 L. n. 67/88 ;
  - € 372.500,00 mediante finanziamento FSR/Bilancio Aziendale;
- d) € 58.000.000,00 per l'ampliamento dell'Ospedale di Mestre dei quali:
- € 55.100.000,00 mediante finanziamento Art. 20 L. n. 67/88 ;
  - € 2.900.000,00 mediante finanziamento FSR/Bilancio Aziendale;
5. Che la Regione del Veneto, con Deliberazione Della Giunta Regionale n. 1553 del 30 dicembre 2024 rettificava tale importo definendo il Piano di aggiornamento del programma degli investimenti delle strutture ospedaliere – I fase 2025-2027 un importo, per l'ospedale hub di Mestre – Venezia, di € **58.000.000,00** dei quali:
- € **55.100.000,00** mediante finanziamento Art. 20 L. n. 67/88 ;
  - € **2.900.000,00** mediante finanziamento FSR/Bilancio Aziendale;
6. Che il giorno 8 ottobre 2024 è stata inviata, con lettera trasmissione prot. 0191610, alla Commissione Regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia, la scheda CRITE – all. A, relativa all'aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui alla nota prot. U.164431 del 11 settembre 2023;
7. Si è stabilito di procedere all'indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica per l'appalto integrato, dei lavori di ampliamento del presidio ospedaliero all'Angelo di Mestre denominato "Angelino", per un importo complessivo di € 37 963 944,65 €IVA ed oneri

esclusi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

8. con delibera del Direttore Generale n. .... del ..... è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura aperta, ....., ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, ....., che ha presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di ....., con un ribasso percentuale offerto del .....% da applicarsi all'importo del corrispettivo soggetto al ribasso (pari al 35% dello stesso) pari ad € ....., rimanendo escluso dal ribasso l'importo di euro .....** che costipativa la parte del corrispettivo fissa. come da parcelle allegate alla documentazione di gara, giusta offerta tecnica ed economica, depositata agli atti della Stazione Appaltante;
9. l'Azienda Ulss 3 Serenissima ha accertato quanto segue:
- il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, ex articolo 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, autodichiarati da ..... in sede di partecipazione al procedimento di gara;
  - sono state acquisite le dichiarazioni riguardanti l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 06.09.2011 n. 159;
  - l'Azienda Ulss 3 Serenissima ha effettuato, tramite portale ANAC – Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e all'art. 99 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e tramite il portale della BDNA e le informazioni di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011, come da prot. n. .... del .....,
  - a tutt'oggi è pervenuta l'autodichiarazione ..... prot. .... da parte del ....., per cui, si può procedere alla stipulazione del contratto;
  - il Direttore dei Servizi Tecnici e Patrimoniali del servizio di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentadue giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. 36/2023;
10. **il Soggetto aggiudicatario ..... ha consegnato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria, emessa da ..... ed ha prodotto la documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa, così come previsto all'art. .... del Disciplinare di Gara. Le suddette polizze sono specificate di seguito all'articolo 9 del presente contratto;**

**Tutto ciò premesso, convengono e sottoscrivono in modalità elettronica e con firma digitale quanto segue:**

## ARTICOLO 1 - PREMESSE ALLEGATI E DEFINIZIONI

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.  
Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:
  - Atti di gara
  - Offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico.
2. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:
  - a) “Azienda”: Azienda Ulss 3 Serenissima;
  - b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli allegati
  - c) “Professionista”: il Soggetto aggiudicatario;
  - d) “Incarico”: le prestazioni affidate dall’Azienda al Professionista con il presente contratto;
  - e) “Offerta tecnica”: l’offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;
  - f) “Opere” o “Lavori”: i lavori di “Ampliamento del presidio ospedaliero denominato provvisoriamente “Angelino”;
  - g) “Responsabile dei Lavori”: il Responsabile del Progetto nominato dalla ULSS 3 Serenissima.

## ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida al Professionista come sopra costituito, che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l'appalto per l'esecuzione del “Servizio di progettazione di Fattibilità tecnico-economica per appalto integrato, dell’ampliamento del Presidio Ospedaliero all’Angelo di Mestre denominato Angelino” inerente alla fase 1 dei lavori, rimandando ad altro atto l’eventuale affidamento opzionale.
2. La composizione del gruppo di lavoro (Allegato 7) per l’esecuzione dei servizi in oggetto risulta essere composta dai seguenti professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che espleteranno le seguenti funzioni:
  - .....;
  - .....;
  - .....;

3. Il Professionista si impegna a non modificare i gruppi di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una formale autorizzazione da parte dell'Azienda.
4. Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti.
5. Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare di gara, all'Offerta tecnica ed economica al Documento di indirizzo alla progettazione e a tutti i documenti di gara.
6. Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal d.lgs. 36/2023.
7. Il progetto dovrà risultare idoneo all'ottenimento della validazione prevista dall'art. 42 del d.lgs. n. 36/2023.

### **ARTICOLO 3 - SERVIZIO OPZIONALE E VARIAZIONE**

1. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, l'Azienda si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione se nel corso della progettazione a seguito successive indagini ed approfondimenti, i lavori previsti dallo studio di prefattibilità dovessero subire delle modifiche ed integrazioni tali da comportare un incremento del costo dei lavori e/o modifiche alle quote delle diverse categorie d'opere, il corrispettivo per la progettazione potrà essere rideterminato sulla base dell'effettivo da progettare fino alla concorrenza del 40% dell'importo del contratto. In questo caso sarà cura dell'Appaltatore presentare all'Azienda una relazione dettagliata sugli incrementi dei costi. L'Azienda valuterà le ragioni, i costi ed i motivi e potrà avvalersi della facoltà di incrementare il costo del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto principale. L'appaltatore potrà proseguire con la progettazione una volta intervenuta l'eventuale approvazione ed autorizzazione dell'Azienda nonché la copertura della maggiore spesa.

### **ARTICOLO 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

2. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica dovrà garantire la produzione della documentazione prevista dagli articoli 6, co. 7, e 21 dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023.
3. Col progetto di fattibilità tecnico economica devono anche essere predisposte tutte le pratiche necessarie ad ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, che si intendono compensate nella parcella posta a base di gara.
4. Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere consegnato con metodologia BIM in formato aperto UNI ENI ISO 16739:2016 (IFC), con digitalizzazione di tutti interventi proposti. Il modello digitalizzato dovrà garantire di aver svolto un'analisi che permetta di escludere incongruenze nelle soluzioni progettuali adottate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, adeguamento e miglioramento sismico previsti. Il modello BIM dovrà essere realizzato secondo le UNI 11337:2017.
5. Si specifica che la progettazione dovrà prevedere l'inserimento delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nel Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
6. Nell'espletamento del servizio il Prestatore deve:
  - tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione, anche con riferimento al comma 1 dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023;
  - attivarsi per accertare la compatibilità dell'opera con tutte le altre opere o servizi pubblici - anche se correnti in sotterraneo - interferenti con i lavori da progettare.
  - della spesa per la eliminazione delle interferenze deve essere prodotta una stima congruente, previ contatti e preventivi di spesa da concordare con gli Enti interessati a tali servizi;
  - accertare i vincoli di ogni natura esistenti sui sedimi e per i lavori da realizzare per effetto di leggi e regolamenti, anche di ordine locale, vigenti;
  - redigere la progettazione di cui precedente art. 2 con cartigli, relazioni ed elementi progettuali distinti per ciascuna delle fasi descritte nell'articolo stesso;
  - per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Progetto, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Prestatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.
7. Il soggetto, individuato quale professionista coordinatore e integratore delle varie prestazioni

specialistiche, è tenuto personalmente a presenziare presso la sede aziendale indicata a riunioni periodiche con cadenza settimanale con il RUP e le persone delegate all'uso dall'Azienda, per la verifica dell'iter progettuale, senza oneri aggiuntivi.

#### **ARTICOLO 5 – DURATA DELL'INCARICO**

1. Le prestazioni decorrono dalla data del presente contratto o dall'eventuale verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, avvenuta in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Azienda, e sono così determinati:
3. I tempi massimi per dell'incarico di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione sono così definiti:
  - il progetto di fattibilità tecnico-economica deve essere prodotto e consegnato all'Azienda, completo in tutti i suoi elaborati, entro 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi dalla data della comunicazione da parte del R.U.P. di consegna dell'incarico.

Il Professionista dovrà instaurare un rapporto di leale collaborazione e di interfaccia con l'Azienda; in esito ad opportuno confronto il progettista dovrà presentare, nell'ambito dei 120 giorni:

- la bozza provvisoria del progetto entro 50 (cinquanta) giorni solari e consecutivi;
  - la bozza definitiva del Progetto entro i successivi 50 (cinquanta) giorni solari e consecutivi;
  - la stesura finale del progetto entro i successivi 20 (venti) giorni solari e consecutivi dall'approvazione della bozza da parte del RUP.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente servizio subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, al fine di rispettare la tempistica desiderata dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 6 - COMPENSI**

1. Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è pari a € ..... per compensi, oltre all'IVA 22% e oneri previdenziali Inarcassa ed è stato calcolato applicando il ribasso offerto del .....% sull'importo di € 849.503,46 € (pari al 35 per cento del corrispettivo posto a base di gara) a cui è stato sommato l'importo del prezzo fisso di euro € 1.577.649,27 , (pari al 65 per cento del corrispettivo).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non

sarà in ogni caso soggetto a variazioni; esso è stato determinato sulla base dell'offerta economica presentata. Le parti danno atto che il corrispettivo a base d'appalto è stato determinato sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e dal comma 15-bis dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023, così come modificato dal d.lgs. n. 209/2024.

3. Il prezzo offerto dall'Affidatario è stato valutato dallo stesso come congruo e sufficiente a garantire il completo espletamento di tutti i servizi necessari all'approvazione del progetto.
4. Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.
5. L'Azienda è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista del servizio incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.
6. Al presente affidamento si applica, per quanto attiene all'attività progettuale, la disciplina del c.d. "prezzo chiuso": l'importo non sarà soggetto a revisione in funzione dell'eventuale incremento dei costi parametrici e/o unitari che il professionista volesse applicare, anche se approvati dalla Stazione Appaltante.
7. Laddove l'incremento di costo sia riconducibile a maggiori e/o diverse sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, l'importo della parcella sarà riparametrato proporzionalmente alle maggiori opere richieste.
8. Il compenso per la **progettazione di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato** sarà liquidato su richiesta del Professionista:
  - 60% alla consegna di tutti gli elaborati progettuali;
  - 40% ad avvenuta verifica e validazione, dopo l'acquisizione dei previsti pareri.
9. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione dei termini previsti nel presente contratto oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dallo schema di parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016 relativa al presente affidamento.
10. Il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:
  - a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
  - b) le modifiche di cui all'art. 120, del d.lgs. 36/2023, comprese quelle opzionali di cui al precedente art. 3, preventivamente autorizzate dall'Azienda.

11. Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 31 del D.L. 69/2013 e smi e al DM 30 gennaio 2015 e smi, e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
12. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario e/o postale come indicato dal Professionista.
13. I pagamenti saranno effettuati dall'Azienda mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.
14. Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il Professionista ha già indicato con separato atto gli estremi dei conti correnti dedicati, indicando altresì il soggetto delegato ad operare sugli stessi.
15. Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, il Professionista si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 indirizzandole al Codice Univoco Ufficio dell'Azienda ULSS n. 3.
16. Oltre al Codice Univoco Ufficio che deve essere inserito obbligatoriamente, il Concessionario dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Unico Progetto" (CUP) e il "Codice Identificativo Gara" (CIG).
17. Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Appaltatore verranno rifiutate dall'ente, che non procederà al pagamento.
18. L'emissione della fattura elettronica è sempre subordinata al ricevimento di specifico ordine digitale inviato al fornitore attraverso la piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini) gestita dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze tramite il canale NSO comunicato dal professionista incaricato (PEC/NSO/PEPPOL).
19. Le fatture devono essere intestate a:

Denominazione Azienda: Azienda ULSS n. 3 Serenissima

Sede Legale: Via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia

CF/PIVA: 02798850273

Codice Univoco Ufficio: UFK9MW

corredate dagli estremi del presente contratto.

\* Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2022, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto, non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento di Fatture Elettroniche se non viene riportato il riferimento al documento d'Ordine che le ha generate.\*

20. A tal fine nelle fatture riferite agli ordini ricevuti dovranno essere obbligatoriamente indicate nei seguenti campi previsti dal formato FatturaPA:
- l'Identificativo dell'Ordine: deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
  - la data di emissione dell'Ordine: deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>
  - l'Identificato del mittente dell'Ordine: deve essere riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessa/Convenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi.(#SSEVA2#).
21. L'Azienda si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista, ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6 , del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 7 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del d.lgs. relativi ai prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

#### **ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA'**

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato.
3. Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

#### **ARTICOLO 9 – CAUZIONE E ASSICURAZIONE**

1. Il Professionista ha consegnato all'Azienda la cauzione definitiva, in un'unica soluzione, pari ad € ..... sotto forma di garanzia fidejussoria n. ...., emessa dalla Società ..... , conforme all'art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

2. La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 3 del d.lgs. e 43 dell'Allegato II.7 al d.lgs. n. 36/2023, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale emessa in data ..... da .....

#### **ART 10 - RECESSO**

1. L'Azienda si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

#### **ART 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di inadempimento del Professionista anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dall'Azienda - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 8, 15, 16 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
2. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta

Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
  - b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
  - c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
  - d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
  - e) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
  - f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide a adempiere;
  - g) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Azienda, inosservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001;
  - h) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
  - i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
  - j) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del d.lgs. n. 159/2011.
  - k) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023.
3. L'Azienda ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui al precedente articolo riguardante eventuali sostituzioni dei componenti nel gruppo di lavoro dell'Appaltatore non concordato con la stazione appaltante.
  4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
  5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 36/2023.

6. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
7. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Azienda incamererà la garanzia definitiva.

## **ARTICOLO 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE CREDITI E**

### **SUBAPPALTO**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.
2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Azienda si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante comunicazione scritta a mezzo PEC all'Appaltatore.
4. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.
5. Il Professionista ha dichiarato che intende avvalersi del subappalto.
6. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

## **ARTICOLO 13 – PENALI**

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in

esso.

2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.
3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.
5. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC.
7. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.
8. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.
9. In particolare, nell'espletamento dell'attività di progettazione:
  - Il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali di ogni singola fase comporta una penale pari all'1,5 per mille del corrispettivo professionale dovuto per la corrispondente fase progettuale, al netto dell'I.V.A. e contributo integrativo, per ogni giorno oltre il termine stabilito al precedente articolo 5; la penale non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione.
  - Sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni mancato incontro di coordinamento con il personale della Stazione Appaltante al quale verrà spiegato ogni step progettuale (ogni due settimane).

- È altresì obbligo del progettista di adeguare i vari livelli progettuali alle osservazioni e/o prescrizioni formulate dall'Organo di Ispezione nominato dall'Azienda per la verifica ex art. 42 del d.lgs. n. 36/2023, entro il termine stabilito dal RUP in ordine alla complessità delle modificazioni richieste, termine comunque che non potrà mai essere inferiore ai tre giorni naturali e consecutivi. Ogni ritardo su tale termine comporterà l'applicazione di una penale dell'uno per mille del corrispettivo professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
- 10. Sarà applicata una penale per ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni contrattuali: da un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun inadempimento in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
- 11. È facoltà dell'amministrazione rescindere anticipatamente il presente in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni, ovvero contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare; il tutto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Resta inteso che in tale ipotesi il Prestatore del servizio è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.
- 12. In tutti i casi di ritardato adempimento e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo.
- 13. L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda di richiedere il maggior danno.
- 14. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

**ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI  
TENTATIVI D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E**

**ULTERIORI CONDIZIONI RISOLUTIVE DEL CONTRATTO.**

1. L’appaltatore, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata dovrà riferire tempestivamente all’Azienda quanto segue:
  - ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo nella realizzazione del contratto. L’obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
  - ogni tentativo di concussione che si sia manifestata nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d’impresa.
2. Dette condizioni dovranno essere firmate specificatamente dall’operatore economico aggiudicatario in sede di firma del contratto.
3. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., in caso di sopravvenienza in corso di esecuzione delle condizioni sotto riportate:
  - esito interdittivo delle comunicazioni antimafia, di cui all’art. 84 del D. Lgs n. 159/2011, reso dalla Prefettura;
  - mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice.
4. Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo antimafia al contratto sarà, altresì, applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all’Azienda e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.
5. L’Azienda si avvarrà, inoltre, della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 C.C., nelle seguenti ipotesi:
  - a) ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all’Azienda e alla Prefettura di tentativi di concussione, di cui sopra, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 317 del C.P.;

b) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.

6. Nei casi di cui alle sopra riportate lettere a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Azienda è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### **ARTICOLO 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Il Professionista dichiara:
  - di rispettare per sé e di far rispettare ai suoi dipendenti quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 2013 e dal Codice di Comportamento dell'Azienda ULSS 3 Serenissima approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 330 del 24 febbraio 2023, a pena di risoluzione del presente contratto, consultabile sul sito dell'Azienda ULSS 3 Serenissima al link <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>;
  - che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
2. L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dall'Azienda grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 C.C. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

### **ART. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.i.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
4. Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
5. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 17 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo ha già corrisposto mediante ..... calcolati secondo l'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.
2. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b). La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 18 – ULTERIORI CLAUSOLE**

1. Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa all'Azienda e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico.

Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. o PEC da inviarsi dall'Azienda al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dall'Azienda a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### **ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - è competente il Tribunale Civile di Venezia. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

#### **ARTICOLO 20 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E**

##### **CONTROLLO EX D.LGS 231/2001**

1. Il Professionista dichiara di osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità allegato alla documentazione tecnico amministrativa di gara.
2. L'inosservanza da parte della società di tali obblighi è considerata dall' ULSS 3 Serenissima grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 C.C. e legitimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

#### **ARTICOLO 21 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto l'Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati Personali contenuti nel presente contratto.

## ARTICOLO 22 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto si compone di n. ... facciate sottoscritte dalle parti con firma digitale. Dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

### IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

**Azienda ULSS 3 Serenissima**

**Ing. Peter Francis Casagrande** \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile il Professionista approva specificamente per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

### IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

**Azienda ULSS 3 Serenissima**

**Ing. Peter Francis Casagrande** \_\_\_\_\_